CAMERA DEI DEPUTATI N. 2889

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 3 marzo 1961 (*Stampato n. 992*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

—

Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 marzo 1961

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I.

CARRIERE, RUOLI E DOTAZIONI ORGANICHE

ART. 1.

(*Rinvio a tabelle – Divieto di comandi e di distacchi*).

Le carriere, i ruoli e le relative dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità

e belle arti, delle Soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro sono stabiliti nelle tabelle allegate alla presente legge.

È fatto divieto di disporre il comando e il distacco, anche solo di fatto, di personale direttivo, insegnante e non insegnante di scuole e di istituti di ogni ordine e grado presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli di cui alle allegate tabelle, tranne che nei casi previsti dalla legge.

Il personale indicato nel precedente comma che all'entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando o di distacco deve essere restituito alle scuole e agli istituti di provenienza entro e non oltre i limiti di tempo di cui al primo comma del successivo articolo 13.

TITOLO II.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVVEDITORATI AGLI STUDI

ART. 2.

(*Ordinamento dell'Amministrazione centrale*).

L'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione è ordinata come segue:

Direzione generale del personale;

Direzione generale degli affari generali e amministrativi;

Direzione generale dell'istruzione elementare;

Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado;

Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;

Direzione generale dell'istruzione tecnica e professionale;

Direzione generale dell'istruzione universitaria;

Direzione generale delle antichità e belle arti e dell'istruzione artistica;

Direzione generale delle accademie e biblioteche e delle iniziative culturali;

Direzione generale dell'educazione popolare;

Direzione generale per gli scambi culturali;

Ispettorato per l'istruzione media non statale;

Ispettorato per l'assistenza scolastica;

Ispettorato per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola;

Servizio centrale per l'educazione fisica.

All'Ispettorato per l'istruzione media non statale è preposto un funzionario con qualifica di direttore generale.

ART. 3.

(*Centri didattici nazionali*).

La vigilanza sulla conformità alla legge degli atti e delle attività dei Centri didattici nazionali e il loro coordinamento sono affidati ad un Comitato presieduto dal Ministro e composto dai direttori generali, dai presidenti delle Consulte e dai direttori dei Centri didattici nazionali.

Per il suo funzionamento il Comitato è coadiuvato da una Segreteria, cui sono affidati anche compiti generali di studio, nonché da un Ufficio centrale per il coordinamento amministrativo dei corsi di aggiornamento del personale direttivo e docente.

Il capo della Segreteria, che dirige anche l'Ufficio centrale per il coordinamento amministrativo, è scelto dal Comitato, tra gli appartenenti ai ruoli del personale direttivo e insegnante delle scuole di ogni ordine e grado, e fa parte del Comitato stesso.

ART. 4.

(*Vice provveditori agli studi*).

Il vice provveditore agli studi è il diretto collaboratore del provveditore agli studi che sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi o dai regolamenti o, per delega, dal provveditore.

Nelle provincie con oltre 400.000 abitanti, il provveditore agli studi è coadiuvato da almeno due vice provveditori agli studi, il più anziano dei quali esercita le funzioni vicarie.

Ai vice provveditori agli studi si applicano le norme previste per i direttori di sezione ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di ispettore centrale di seconda classe per la istruzione media, classica, scientifica e magistrale e di provveditore agli studi di seconda classe, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 276, lettera *c*), e dell'articolo 282, lettera *b*), n. 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per la promozione a provveditore agli studi, ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928, le disposizioni dell'articolo 2 della legge stessa si applicano sulla dotazione organica complessiva delle qualifiche di vice

provveditore e della metà dei posti di provveditore agli studi, in atto prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le frazioni di posto sono a tal fine computate per intero.

ART. 5.

(*Promozioni a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi*).

Ferme restando le norme di cui all'articolo 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la promozione a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi nei ruoli di cui alla allegata tabella *A*, si consegue mediante unico concorso per esami di merito distinto o mediante unico esame di idoneità. Il numero dei posti da conferire nell'uno e nell'altro ruolo, è distintamente indicato nel bando di concorso.

Salvo il disposto del successivo articolo 9, il conferimento dell'una o dell'altra qualifica e l'inquadramento nei rispettivi ruoli sono disposti secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto delle opzioni dei vincitori.

ART. 6.

(*Personale di carriera esecutiva*).

Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che rivestono le qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto disimpegnano le mansioni di operatori di meccanografia e fotoriproduzione; quelli che rivestono la qualifica di dattilografo di prima e di seconda classe e di dattilografo aggiunto disimpegnano esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, sono riservati:

il decimo dei posti per il conferimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto;

i tre decimi dei posti per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto.

Per il conseguimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto, oltre alle prove di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli aspiranti debbono superare apposita prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione, indicata nel bando di concorso.

ART. 7.

(*Assegnazioni e trasferimenti*).

L'assegnazione ad uffici dell'Amministrazione centrale ed ai Provveditorati agli studi, nonché il trasferimento da uffici della Amministrazione centrale ai Provveditorati agli studi, e viceversa, dei consiglieri di I, II e III classe, di cui alla tabella *A*, e del personale appartenente ai ruoli di cui alle allegate tabelle *C*, *D*, *E* ed *F* sono disposti nel limite delle dotazioni stabilite in calce alle tabelle stesse.

Nei confronti del personale appartenente, alla entrata in vigore della presente legge, a ruoli separati per l'Amministrazione centrale e per i Provveditorati agli studi, i trasferimenti di cui al precedente comma non possono essere disposti se non a domanda.

ART. 8.

(*Inquadramento nei ruoli unificati - Soppressione di ruoli transitori*).

I consiglieri di I, II e III classe, gli impiegati della carriera speciale di ragioneria e gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale ed a quelli dei Provveditorati agli studi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nei ruoli di cui alle allegate tabelle *A*, *C*, *D*, *E* ed *F*, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, secondo l'anzianità posseduta.

Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti dei ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che, alla entrata in vigore della presente legge, esercitano le mansioni di cui al primo comma dell'articolo 6 sono rispettivamente collocati, con le anzianità possedute, nelle corrispondenti qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto ovvero di dattilografo di prima o di seconda classe e di dattilografo aggiunto.

Sono soppressi i ruoli transitori aggiunti al ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di cui ai quadri 13/*d*, 51/*c*, 71/*c* annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Gli impiegati appartenenti al ruolo transitorio dei ricercatori provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche compresi nel quadro 13/*d* annesso al citato decreto sono

collocati nel ruolo degli Ispettori centrali per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale. Gli altri impiegati di cui allo stesso quadro 13/*d* ed ai quadri 51/*c* e 71/*c* nonché quelli provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso l'Amministrazione centrale e presso i Provveditorati agli studi, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi. Gli impiegati di cui al presente comma conservano a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

In dipendenza di tale collocamento, i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei ruoli transitori e dei posti aggiunti di cui al precedente comma.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 9.

(Promozioni del personale proveniente dai ruoli separati).

Per otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nelle dotazioni stabilite per l'Amministrazione centrale e quelli disponibili nelle dotazioni stabilite per i Provveditorati agli studi nelle tabelle *A*, *C*, *D*, *E* ed *F*, allegate alla presente legge, sono conferibili soltanto al personale proveniente, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale e da quello dei Provveditorati agli studi.

ART. 10.

(Promozione in soprannumero del personale della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi).

Per il personale appartenente alla carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, le promozioni ai posti in soprannumero, ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono disposte, per l'aliquota del 20 per cento di cui al secondo comma dell'articolo 2 di detta legge, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 1960, n. 650,

in base agli organici esistenti a tale data, nei confronti del personale che a tale data sia in possesso dell'anzianità di qualifica richiesta e per le aliquote del dieci e del cinque per cento rispettivamente nel secondo e nel terzo anno di applicazione della citata legge 19 ottobre 1959, n. 928.

ART. 11.

(*Concorso riservato a posti di vice segretario*).

Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti che, nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo di cui all'allegata tabella *D*, sono attribuiti alla dotazione prevista per gli Uffici dell'Amministrazione centrale ed un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione già esistente per i Provveditorati agli studi, sono conferiti mediante concorso per esame speciale, riservato agli impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale o dal soppresso ruolo dei Provveditorati agli studi, e che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di titolo di studio di istruzione di secondo grado.

Un altro quinto dei posti è conferito, mediante concorso per esame speciale riservato agli impiegati delle medesime categorie che, pur non possedendo il prescritto titolo di studio, siano in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria inferiore e rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista.

L'esame speciale, di cui ai precedenti commi, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.

Un ulteriore quinto dei posti è conferito mediante concorso per esame riservato agli impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dai soppressi ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, alle condizioni e secondo le norme stabilite dalla legge 2 aprile 1958, n. 320.

Previa rinuncia del beneficio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 7, ai candidati risultati idonei nei concorsi di cui ai precedenti commi, è data facoltà di chiedere l'attribuzione dei posti eventualmente non coperti, per mancanza di vincitori, anche nelle dotazioni previste per uffici diversi.

Ai vincitori dei concorsi sopra indicati e al personale di concetto amministrativo già in ruolo per effetto del concorso per esami di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 320, il ser-

vizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi, agli effetti previsti dall'articolo unico della suindicata legge n. 320.

ART. 12.

(*Concorso riservato a posti di agente tecnico*).

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili, per l'accesso alla qualifica iniziale, nel ruolo degli agenti tecnici di cui alla allegata tabella F, sono riservati, mediante concorso per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, al personale ausiliario, di ruolo e non di ruolo, comunque in servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.

ART. 13.

(*Limite dei posti da mettere a concorso*).

I posti che per effetto della presente legge vanno ad incrementare le attuali consistenze organiche dei ruoli di cui alle tabelle A, *C*, *D*, *E* ed *F*, allegate alla presente legge, compresi i posti derivanti da vacanze nelle qualifiche superiori, non possono essere messi a concorso, in ciascuno degli anni del quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore al quinto. All'atto dell'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi, altrettante unità di personale direttivo insegnante e non insegnante, già comandate o distaccate presso l'Amministrazione centrale e i Provveditorati agli studi, saranno restituite alle scuole e agli istituti di provenienza.

Dal limite stabilito nel precedente comma si prescinde nei concorsi riservati, in applicazione della presente legge, ad impiegati appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

TITOLO III.

AMMINISTRAZIONE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

ART. 14.

(*Soprintendenze ed istituti di antichità e belle arti*).

Organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, per i compiti concernenti gli interessi archeologici, artistici, monumentali, storici e panoramici, sono le Soprintendenze

alle antichità e belle arti, il cui numero complessivo è fissato in 66, così suddistinto:

Soprintendenze alle antichità .	N.	25
Soprintendenze alle gallerie . .	»	16
Soprintendenze ai monumenti .	»	15
Soprintendenze ai monumenti e gallerie	»	10

Alle Soprintendenze alle antichità sono preposti soprintendenti del ruolo degli archeologi, a quelle alle gallerie soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte e a quelle ai monumenti soprintendenti del ruolo degli architetti. Alle Soprintendenze ai monumenti e gallerie sono preposti soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte o degli architetti a seconda della preminenza degli interessi artistici o monumentali della circoscrizione.

L'Istituto centrale del restauro, il Gabinetto nazionale delle stampe, il Gabinetto fotografico nazionale, la Calcografia nazionale, il Museo d'arte orientale e il Museo delle arti e tradizioni popolari in Roma e l'Opificio delle pietre dure in Firenze conservano l'attuale ordinamento.

Alla direzione dell'Istituto centrale del restauro è preposto un soprintendente del ruolo degli storici dell'arte; alla direzione degli altri istituti indicati nel precedente comma sono preposti impiegati della carriera direttiva, di cui alla tabella *G*, lettere *a*), *b*) e *c*), allegata alla presente legge, con qualifica non superiore a direttore.

La denominazione e la circoscrizione delle Sovrintendenze, di cui al primo comma del presente articolo, sono fissate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni I, II, III e IV unite.

ART. 15.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, ha facoltà di conferire l'incarico per posti direttivi, fino al massimo di un quinto dei posti disponibili, a persone non appartenenti all'Amministrazione che per specifica preparazione scientifica nel campo dell'archeologia e della storia dell'arte siano particolarmente idonee.

L'incarico avrà effetto per tre anni e potrà essere rinnovato per uguale periodo su conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

A coloro che saranno così incaricati verrà corrisposto, per la durata delle funzioni, il trattamento economico minimo previsto per il posto che occupano.

ART. 16.

(*Economati*).

Presso le Soprintendenze e gli Istituti di cui al terzo comma del precedente articolo è istituito un ufficio economato, posto alle dirette dipendenze del soprintendente o del capo dell'istituto, al quale è preposto un impiegato della carriera di concetto dei ragionieri delle Soprintendenze alle antichità e belle arti con la qualifica di economo.

Detto ufficio provvede alla riscossione delle tasse d'ingresso e di esportazione, alla compilazione degli inventari del materiale mobile e coadiuva il soprintendente od il capo dell'istituto nella sua qualità di funzionario delegato in tutti gli atti di natura contabile.

L'economo è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e non potrà reggere più di un economato.

Resta ferma peraltro la responsabilità del soprintendente o del capo dell'istituto per tutto quanto attiene alla gestione patrimoniale e finanziaria della Soprintendenza o dell'Istituto cui sono rispettivamente preposti.

Le deleghe per la riscossione degli stipendi e degli assegni fissi, retribuzione e compensi a favore del personale delle Soprintendenze o degli Istituti di cui al terzo comma dell'articolo 14 della presente legge debbono essere rilasciate ad un dipendente delle predette Soprintendenze od Istituti diverso dall'economo.

ART. 17.

(*Nomina degli ispettori e degli architetti*).

La nomina in prova ad ispettore e ad architetto in uno dei tre ruoli di cui alla allegata tabella *G*, lettere *a*), *b*) e *c*), si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli.

Per gli ispettori archeologi e storici dell'arte è prescritta la laurea in lettere o filosofia o la laurea in materie letterarie o in pedagogia, rilasciata dalle facoltà di Magistero integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera. Per gli architetti è prescritta la laurea in architettura o in ingegneria civile edile.

Il Ministro della pubblica istruzione, qualora le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, può riservare alcuni dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei tre ruoli anzidetti a candidati in possesso di particolari specializzazioni.

Per i posti riservati alla specializzazione in paletnologia è ammessa anche la laurea in scienze naturali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione.

Per i posti riservati alla specializzazione in etnografia e in arte dell'Asia e dell'Africa è ammessa anche la laurea in lingue e civiltà orientali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione, attinente alla carriera.

ART. 18.

(*Promozione a direttore*).

La promozione a direttore si consegue mediante concorso per titoli al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova, nonché gli impiegati di ruolo aggiunto della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti che abbiano compiuto in detto ruolo e in quello speciale transitorio di provenienza sei anni di effettivo servizio.

ART. 19.

(*Personale dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro*).

Il personale appartenente al ruolo dei chimici, fisici e microbiologi, di cui alla tabella *G*, lettera *d*), allegata alla presente legge, presta la sua opera presso l'Istituto centrale del restauro in Roma o presso altri laboratori di restauro in attività nelle Soprintendenze.

Al ruolo di cui al precedente comma si accede mediante pubblico concorso per esami e per titoli. Per i chimici è prescritta la laurea in chimica, per i fisici la laurea in fisica e per i microbiologi la laurea in medicina o in chimica o in farmacia o in scienze naturali o in scienze biologiche.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 290 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i chimici, i fisici e i microbiologi, conseguono la promozione alla qualifica equiparata a direttore

di divisione, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo ventuno anni di carriera.

ART. 20.

(*Nomine nei ruoli della carriera di concetto*).

L'assunzione nel ruolo di cui all'allegata tabella *H*, lettera *a*), è effettuata mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

L'assunzione nei ruoli, di cui all'allegata tabella *H*, lettere *c*), *d*) ed *e*), è effettuata mediante pubblici concorsi per esami e per titoli, per partecipare ai quali sono richiesti rispettivamente, i seguenti titoli di studio:

1°) per il ruolo dei disegnatori, diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti od anche diploma di maturità classica o scientifica purché integrato dal primo biennio di ingegneria civile edile o di architettura;

2°) per il ruolo di geometri, diploma di geometra;

3°) per il ruolo dei restauratori di opere d'arte, diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro.

ART. 21.

(*Nomine nei ruoli della carriera esecutiva*).

La nomina in prova ad assistente si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza media inferiore o titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: antichità, monumenti, musei e gallerie.

La nomina in prova ad operatore tecnico si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza di scuola media inferiore, di licenza di scuola d'arte o di altro titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: restauratori di statue, di bronzi, di stampe, di disegni e di oggetti antichi in genere, mosaicisti, lavoratori di pietre dure, fotografi e calcografi.

ART. 22.

(*Promozioni nei ruoli della carriera esecutiva*).

Le promozioni a primo assistente ed a primo operatore tecnico sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.

Le promozioni ad assistente capo e ad operatore tecnico capo si conseguono:

a) per la metà dei posti, mediante concorso per esami, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova nonché gli impiegati dei ruoli aggiunti, rispettivamente, degli aiutanti e dei restauratori della carriera esecutiva, che abbiano compiuto nei ruoli medesimi e nei ruoli speciali transitori di provenienza complessivamente undici anni di effettivo servizio;

b) per l'altra metà, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i primi assistenti e i primi operatori tecnici che abbiano compiuto tredici anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.

I posti non conferiti ai sensi delle disposizioni contenute nella lettera *a*) del precedente comma vanno aggiunti a quelli da attribuire mediante scrutinio per merito comparativo.

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed una orale. Si applicano le norme di cui all'articolo 187, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 23.

(*Personale ausiliario*).

La nomina a custode e guardia notturna in prova si consegue mediante pubblico concorso al quale sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare.

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Le promozioni a primo custode e a custode capo sono conferite a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo che abbiano compiuto nelle qualifiche immediatamente inferiori cinque anni di effettivo servizio.

Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, sono estese ai custodi e guardie notturne già in servizio con la qualifica di salariati e inquadrati, in seguito a concorso, nel ruolo dei custodi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1952, n. 67.

L'indennità di guardia notturna, di cui al regio decreto 7 agosto 1909, n. 668, e successive modificazioni, per la vigilanza notturna nelle gallerie, musei, monumenti e scavi, è elevata a lire 500 per ogni notte di servizio di dodici ore.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 24.

(Inquadramento nella carriera direttiva delle Soprintendenze).

Il personale appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, di cui al quadro 13/*a* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è inquadrato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio di amministrazione, nei ruoli di cui alla tabella *G*, lettere *a*), *b*) e *c*), allegata alla presente legge, ai quali sono connesse funzioni pari a quelle organicamente esercitate dal personale medesimo nel ruolo di provenienza.

Il collocamento in ciascuno dei tre ruoli è effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Gli ispettori aggiunti e gli architetti aggiunti sono collocati nei nuovi ruoli nelle qualifiche di ispettore ed architetto, dopo l'ultimo degli impiegati già collocati in dette qualifiche in base al precedente comma.

Il periodo di servizio prestato nelle qualifiche di ispettore aggiunto e di architetto aggiunto è valido sia ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione ad ispettore principale o architetto principale, sia ai fini degli aumenti biennali di stipendio.

Al primo concorso che sarà indetto per il conferimento di posti di ispettore e di architetto dopo l'entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche coloro che abbiano superato il limite massimo di età, purché non abbiano compiuto

i 45 anni alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

ART. 25.

(*Inquadramento nella carriera direttiva dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro*).

Il chimico e il fisico appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 13/*a* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel nuovo ruolo previsto dalla tabella *G*, lettera *d*), allegata alla presente legge, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

ART. 26.

(*Inquadramento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva*).

Gli impiegati appartenenti al ruolo della carriera di concetto dei restauratori dell'Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 32 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nel ruolo della carriera di concetto dei restauratori di opere d'arte, di cui alla tabella *H*, allegata alla presente legge.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera esecutiva degli aiutanti e dei restauratori delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui al quadro 53, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati rispettivamente nei ruoli della carriera esecutiva degli assistenti e degli operatori tecnici, di cui alla tabella *I*, allegata alla presente legge.

Il collocamento è effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione della anzianità di carriera e di qualifica possedute.

ART. 27.

(*Ruoli aggiunti della carriera di concetto*).

Gli impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti della carriera di concetto dei segretari e dei disegnatori delle Soprintendenze alle antichità e belle arti sono ammessi a partecipare al concorso per merito distinto e agli esami di idoneità per la promozione:

1°) a primo ragioniere, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;

2°) a primo geometra, se siano in possesso del diploma di geometra;

3°) a primo restauratore, se siano in possesso del diploma di maturità artistica o della licenza di istituto d'arte o del diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro.

ART. 28.

(*Riserve di posti nei primi concorsi nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria*).

Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i due quinti dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, indicati nelle allegate tabelle *H* e *I*, sono conferiti mediante concorsi per esame speciale, riservati al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle Soprintendenze e negli Istituti di antichità e belle arti, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età e che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera di concetto: che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure sia in possesso di diploma di istituto di istruzione di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata;

b) per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera esecutiva: che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure abbia conseguito la licenza elementare e sia in servizio presso le Soprintendenze e gli Istituti di antichità e belle arti complessivamente da almeno tre anni.

Ai vincitori dei concorsi indicati nella precedente lettera *a*) il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di segretario aggiunto, segretario e primo segretario od equiparate.

Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i due quinti dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera ausiliaria indicato nell'allegata tabella *L* sono conferiti mediante concorso per titoli al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle Soprintendenze e negli Istituti di antichità e belle arti, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età.

L'esame speciale, di cui al primo comma del presente articolo, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di corso.

ART. 29.

(*Inquadramento dei capi tecnici e capi tecnici aggiunti*).

I capi tecnici del ruolo dell'opificio delle pietre dure, della calcografia e del gabinetto fotografico, di cui al quadro 53/*a* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella qualifica di operatore tecnico, nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui alla tabella *I* allegata alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Nella qualifica di operatore tecnico sono inquadrati altresì i capi tecnici aggiunti del ruolo di cui al precedente comma, i quali andranno ad occupare nella nuova qualifica i posti immediatamente successivi a quello occupato dall'ultimo impiegato inquadrato ai sensi del precedente articolo 26, comma secondo, e del presente articolo.

L'anzianità posseduta dai capi tecnici aggiunti nel ruolo di provenienza è computata per metà ai fini degli aumenti biennali di stipendio e dell'ammissione allo scrutinio o agli esami per la promozione alle qualifiche superiori.

ART. 30.

(*Concorso riservato agli operatori*).

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui all'allegata tabella *I*, possono essere conferiti, per non oltre la metà dei posti stessi, mediante i concorsi previsti dall'articolo 21, comma secondo, della presente legge, da espletare tra il personale, anche se sprovvisto di titolo di studio, appartenente al ruolo degli operatori, di cui al quadro 74/*b* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fino a quando non saranno state disposte le nomine a seguito dei concorsi di cui al precedente comma, gli operatori continueranno a prestar servizio con lo stato giuridico ed economico in godimento ed in corrispondenza saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del nuovo ruolo degli operatori tecnici.

Le disposizioni del comma precedente continueranno ad applicarsi nei riguardi di coloro che non abbiano partecipato ai concorsi anzidetti o non abbiano superato le relative prove.

ART. 31.

(*Passaggio nei ruoli dei ragionieri e dei geometri*).

Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti possono chiedere di essere collocati, con le modalità di cui all'articolo 200, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

1°) nel ruolo dei ragionieri, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;

2°) nel ruolo dei geometri, se siano in possesso del diploma di geometra.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al numero 1°) del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri è conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale e che abbiano disimpegnato mansioni di economo per almeno tre anni.

ART. 32.

(*Assorbimento dei posti aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496*).

Gli impiegati provenienti dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero della pubblica istruzione, ruolo dei monumenti, musei gallerie e scavi di antichità, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui alle tabelle *G*, *H*, *I*, *L* allegate alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

In dipendenza di tale collocamento i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica in un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei posti aggiunti di cui al precedente comma.

ART. 33.

(*Conferimento di incarico provvisorio negli uffici di economato*).

Nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge, all'ufficio di economato, di cui al precedente articolo 16, può essere preposto un impiegato del ruolo dei segretari (tabella *H*, lettera *b*) delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

ART. 34.

(*Collocamento nel ruolo ordinario del personale ausiliario di ruolo aggiunto*).

Con le modalità di cui all'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei custodi e guardie notturne delle Soprintendenze alle antichità e belle arti sono inquadrati nella qualifica di custode e guardia notturna del ruolo indicato nell'allegata tabella *L*.

Qualora in dipendenza del predetto inquadramento gli impiegati vengano a percepire uno stipendio inferiore a quello goduto, ai medesimi sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano ai ruoli degli assistenti, degli operatori tecnici e dei custodi e guardie notturne.

TITOLO IV

SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE, BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE, ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO E ISTITUTO PER IL CATALOGO UNICO E LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

ART. 35.

(*Ordinamento*).

Organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, per i compiti concernenti gli interessi bibliografici, storici e paleografici, sono le Soprintendenze bibliografiche, le biblioteche pubbliche governative e l'Istituto di patologia del libro.

Ad ogni Soprintendenza bibliografica è preposto un Soprintendente bibliografico di 1ª, di 2ª o di 3ª classe.

Ad ogni biblioteca pubblica governativa e all'Istituto di patologia del libro è preposto un direttore di biblioteca di 1ª, di 2ª o di 3ª classe.

Gli organici di ciascuna carriera del personale delle singole soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro saranno determinati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, e potranno essere successivamente modificati con la stessa procedura.

La disposizione di cui al precedente comma avrà efficacia, nella prima applicazione della presente legge, esclusivamente nei riguardi dei vincitori dei concorsi che saranno banditi in relazione ai nuovi organici di cui alle tabelle allegate.

ART. 36.

(*Riordinamento del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche*).

L'articolo 10 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente l'istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, è abrogato con effetto dal 91° giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

La dotazione annuale prevista dall'articolo 12 della citata legge 7 febbraio 1951, n. 82, a favore del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche in misura di 100.000.000 di lire è ridotta, con effetto dal 1° luglio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a 40.000.000 di lire.

ART. 37.

(*Personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche*).

Con effetto dal 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il personale del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche cessa dal servizio.

Il personale che all'entrata in vigore della presente legge si trovi alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche da data anteriore al 1° gennaio 1959 e sia in possesso dei requisiti prescritti

per l'immissione nei corrispondenti ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative, può chiedere di essere assunto alle dipendenze dell'Amministrazione delle anzidette biblioteche nei ruoli aggiunti, ove abbia maturato l'anzianità richiesta alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico predetto, o nelle categorie di personale non di ruolo indicate nell'allegata tabella *Q*, nei limiti di posti ivi previsti. Si prescinde dal limite massimo di età.

Le domande di assunzione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche).

L'assunzione e l'inquadramento nelle categorie indicate nell'allegata tabella *Q* sono disposti, con effetto dal 91° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, subordinatamente al giudizio di idoneità di apposita Commissione, da nominarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composta di un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione, che la presiede, e di un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, e del direttore dell'Ufficio esecutivo del Centro nazionale per il catalogo unico. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.

Il personale così inquadrato continuerà a prestare servizio presso il Centro anzidetto.

ART. 38.

(*Trattamento giuridico ed economico del personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche*).

Al personale assunto ai sensi dell'articolo precedente compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale dei ruoli aggiunti e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata contemporaneamente a quella di collocamento nei

ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.

Il collocamento nei ruoli aggiunti non è consentito a coloro che al compimento del 65° anno di età non si trovino ad avere una anzianità complessiva utile ai fini della pensione di almeno 15 anni di servizio di ruolo aggiunto, nonché di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 39.

(*Direttore dell'istituto di patologia del libro e conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea*).

Il direttore dell'Istituto di patologia del libro e il conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea in servizio alla entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, rispettivamente, nella qualifica di direttore di biblioteca di 2ª classe e di direttore di biblioteca di 3ª classe, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Il direttore dell'Istituto di patologia del libro esplica anche funzioni ispettive per il conseguimento dei fini propri dell'Istituto.

Il predetto direttore dell'Istituto di patologia del libro consegue la promozione a direttore di biblioteca di 1ª classe, anche in soprannumero, al compimento di 6 anni di anzianità senza demerito nella qualifica inferiore, qualora non abbia conseguito detta promozione in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 40.

(*Concorso riservato a posti di distributore aggiunto e dattilografo aggiunto*).

Nella prima applicazione della presente legge, l'assunzione nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva di cui alla allegata tabella *O* è effettuata mediante concorso per esami e per titoli, riservato al personale ausiliario in servizio nelle biblioteche pubbliche governative all'entrata in vigore della legge stessa, anche se sfornito del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva, che abbia svolto lodevolmente, per almeno sei anni, lavoro di distribuzione o di dattilografia.

Sono fatte salve le norme in favore degli invalidi di guerra e per servizio e dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Espletato il concorso riservato, il personale ausiliario che risulti in eccedenza rispetto ai posti di organico di cui all'allegata tabella *P*, rimane in ruolo in soprannumero. I posti in soprannumero sono riassorbiti con le vacanze che si verificheranno dalla entrata in vigore della presente legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI COMUNI

ART. 41.

(Riduzione di anzianità).

I periodi di anzianità normalmente richiesti per il conseguimento mediante scrutinio per merito comparativo delle promozioni a qualifiche superiori a direttore di sezione, primo segretario, primo archivista ed equiparate sono ridotti di un anno limitatamente ai posti che si renderanno disponibili entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendosi anche, per le promozioni alla qualifica di direttore di divisione ed equiparate, dalle limitazioni poste dall'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la data dello scrutinio e quella della decorrenza delle promozioni stesse.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esso non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

ART. 42.

(Norme incompatibili – Onere).

Per quanto non previsto dalla presente legge e che non sia in contrasto con la medesima si applicano le disposizioni vigenti.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme dell'articolo 2 e l'attribuzione dei relativi posti, che avranno effetto dalla entrata in vigore della presente legge.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione dello stanziamento del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio, destinato a sopperire ad oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *A*.

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE		CARRIERA DIRETTIVA DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI	
	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
900	Direttori generali	12		
670	Ispettori generali	36	Provveditori agli studi di 1ª cl.	109 (*a*)
500	Direttori di divisione e ispettori capi	100	Provveditori agli studi di 2ª cl.	
402	Direttori di sezione	140	Vice provveditori	160
	Totale . . .	288	Totale . . .	269

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
325	Consiglieri di 1ª classe	600 (*b*)
271	Consiglieri di 2ª classe	
229	Consiglieri di 3ª classe	
	Totale . . .	600 (*b*)

(*a*) Di cui 14 a disposizione del Ministero per l'impiego in qualsiasi ufficio dipendente. Resta fissato in 47 unità il numero dei posti di provveditore agli studi conferibili a norma dell'articolo 282, lettera *b*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*b*) Agli effetti dell'articolo 7 della presente legge, le dotazioni sono così stabilite:

230 posti per l'amministrazione centrale;
370 posti per i provveditorati agli studi.

TABELLA *B*.

ISPETTORI CENTRALI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE, MEDIA E DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA E PROFESSIONALE, PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA E PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
670	Ispettori centrali di 1ª classe	223
500	Ispettori centrali di 2ª classe.	
	Totale . . .	233 (*a*)

(*a*) Di cui 26 per l'istruzione elementare; 199 per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale e per l'ispettorato per l'istruzione media non statale, compresi gli ispettori centrali per la educazione fisica e sportiva; 8 per l'istruzione artistica e musicale e per le antichità e belle arti. Gli aumenti sulle dotazioni organiche esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono così graduati:

per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale e tecnica, per l'ispettorato per l'istruzione non statale e per l'educazione fisica e sportiva: 52 posti per l'esercizio finanziario 1961-62 e 14 posti in ciascuno degli esercizi finanziari successivi, fino al 1968-69;

per l'esercizio finanziario 1961-62: 8 posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare e due posti di ispettore centrale per l'istruzione artistica.

TABELLA *C*.

CARRIERA SPECIALE DEL PERSONALE DI RAGIONERIA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
	CARRIERA DIRETTIVA	
670	Ispettori generali di ragioneria	3
500	Ispettori capo di ragioneria o Direttore di ragioneria di I classe	55
402	Direttori di ragioneria di II classe	155
325	Vice Direttori di ragioneria	180
		343
	CARRIERA DI CONCETTO	
271	Ragionieri	195
229	Ragionieri aggiunti	220
202	Vice Ragionieri	
	Totale . . .	758 (*a*)

(*a*) Agli effetti dell'articolo 7, le dotazioni per i servizi dell'Amministrazione centrale sono così stabilite: 3 Ispettori generali di ragioneria; 15 I pettori Capi di ragioneria, oltre a 80 unità, complessivamente, di impiegati con qualifica non inferiore a quella di Ragioniere.

TABELLA *D*.

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO AMMINISTRATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
500	Segretari capi	22
402	Segretari principali	98
325	Primi segretari	170
271	Segretari	300
229	Segretari aggiunti	400
202	Vice segretari	
	Totale	990 (*a*)

(*a*) Agli effetti degli articoli 7, 9 e 11 le dotazioni sono così stabilite:
per l'amministrazione centrale: 10 posti di segretario capo, 30 posti di segretario principale, 35 posti di primo segretario, 80 posti di segretario, 100 posti di segretario aggiunto e vice segretario;
per i provveditorati agli studi: 12 posti di segretario capo, 68 posti di segretario principale,135 posti di primo segretario, 220 posti di segretario, 300 posti di segretario aggiunto e di vice segretario.

TABELLA *E*.

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
271	Archivisti capi	250
229	Primi archivisti e assistente alla vigilanza	500 + 1
	Archivisti	700
202	Applicati tecnici di 1ª classe	1.050
	dattilografi di 1ª classe	
	Applicati	
180	Applicati tecnici di 2ª classe	
	dattilografi di 2ª classe	
	Applicati aggiunti	
157	Applicati tecnici aggiunti	
	Dattilografi aggiunti	
	Totale	2.500 + 1 (*a*)

(*a*) Agli effetti degli articoli 7 e 9 le dotazioni sono così stabilite:
per l'amministrazione centrale: 85 posti di archivista capo, 191 di primo archivista, compreso il posto di assistente alla vigilanza, 240 di archivista, 400 di applicato e di applicato aggiunto o qualifiche equiparate;
per i provveditorati agli studi: 165 posti di archivista capo, 310 di primo archivista, 460 di archivista, 650 di applicato ed applicato aggiunto o qualifiche equiparate.
Gli applicati tecnici di 1ª e di 2ª classe e i dattilografi di 1ª e di 2ª classe partecipano insieme agli archivisti e agli applicati agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

TABELLA *F*.

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI		PERSONALE TECNICO (*a*)	
	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
180	Commessi capi	1	—	—
173	Commessi	100	Agenti tecnici capi	1
159	Uscieri capi	300	Agenti tecnici	31
151	Uscieri	480		
142	Inservienti			
	Totale . . .	881 (*b*)	Totale . . .	32

(*a*) Per i servizi dell'amministrazione centrale;
(*b*) Agli effetti degli articoli 7 e 9 le dotazioni sono così stabilite:
per l'amministrazione centrale: 1 posto di commesso capo, 25 di commesso, 110 di usciere capo, 135 di usciere e di inserviente;
per i provveditorati agli studi: 75 di commesso, 190 di usciere capo, 345 di usciere ed inserviente.

TABELLA *G*.

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
	A) RUOLO DEGLI ARCHEOLOGI	
670	Soprintendenti di 1ª classe	8
500	Soprintendenti di 2ª classe	17
402	Direttori	27
325	Ispettori principali	43
271	Ispettori	
	Totale	95
	B) RUOLO DEGLI STORICI DELL'ARTE	
670	Soprintendenti di 1ª classe	8
500	Soprintendenti di 2ª classe	14
402	Direttori	27
325	Ispettori principali	43
271	Ispettori	
	Totale	92
	C) RUOLO DEGLI ARCHITETTI	
670	Soprintendenti di 1ª classe	9
500	Soprintendenti di 2ª classe	15
402	Direttori	30
325	Architetti principali	53
271	Architetti	
	Totale	107
	D) RUOLO DEI CHIMICI, FISICI E MICROBIOLOGI	
500 402 325 271 229	Chimici, fisici e microbiologi	6
	Totale	6

TABELLA *H*.

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
	A) RUOLO DEI RAGIONIERI	
500	Ispettori di ragioneria	3
402	Ragionieri superiori	10
325	Primi ragionieri	20
271	Ragionieri	32
229	Ragionieri aggiunti	45
202	Vice ragionieri	
	Totale	110
	B) RUOLO DEI SEGRETARI	
500	Segretari capi	2
402	Segretari principali	6
325	Primi segretari	14
271	Segretari	22
229	Segretari aggiunti	36
202	Vice segretari	
	Totale	80
	C) RUOLO DEI DISEGNATORI	
500	Disegnatori capi	3
402	Disegnatori principali	9
325	Primi disegnatori	18
271	Disegnatori	30
229	Disegnatori aggiunti	40
202	Vice disegnatori	
	Totale	100
	D) RUOLO DEI GEOMETRI	
500	Geometri capi	1
402	Geometri principali	4
325	Primi geometri	8
271	Geometri	12
229	Geometri aggiunti	20
202	Vice geometri	
	Totale	45
	E) RUOLO DEI RESTAURATORI DI OPERE D'ARTE	
500	Restauratori capi	1
402	Restauratori principali	3
325	Primi restauratori	7
271	Restauratori	9
229	Restauratori aggiunti	20
202	Vice restauratori	
	Totale	40

TABELLA *I*.

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
	A) RUOLO DEGLI ASSISTENTI	
271	Assistenti capi	18
229	Primi assistenti	45
202	Assistenti	72
	Totale	135
	B) RUOLO DEGLI OPERATORI TECNICI	
271	Operatori tecnici capi	16
229	Primi operatori tecnici	40
202	Operatori tecnici	64
	Totale	120
	C) RUOLO DEL PERSONALE ESECUTIVO	
271	Archivisti capi	25
229	Primi archivisti	70
202	Archivisti	100
180	Applicati	155
157	Applicati aggiunti	
	Totale	350

TABELLA *L*.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
	RUOLO DEI CUSTODI E GUARDIE NOTTURNE	
173	Custodi capi	80
163	Primi custodi	370
153	Custodi e guardie notturne	1.400
	Totale . . .	1.850

TABELLA *M*.

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
670	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 1ª classe . . .	18 (*a*)
500	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 2ª classe .	34 (*b*)
402	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 3ª classe . . .	60
325	Bibliotecari di 1ª classe	118
271	Bibliotecari di 2ª classe	
229	Bibliotecari di 3ª classe	
	Totale . . .	230

(*a*) Di cui 2 con qualifica di ispettore generale bibliografico.
(*b*) Di cui 2 con qualifica di ispettore bibliografico.

TABELLA *N*.

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
	A) RUOLO DEGLI AIUTO BIBLIOTECARI	
500	Aiuto bibliotecari capi	5
402	Aiuto bibliotecari principali	20
325	Primi aiuto bibliotecari	35
271	Aiuto bibliotecari	45
229	Vice aiuto bibliotecari	95
202	Vice aiuto bibliotecari aggiunti	
	Totale . . .	200
	B) RUOLO DEI RAGIONIERI	
500	Ragionieri capi	2
402	Ragionieri principali	6
325	Primi ragionieri	12
271	Ragionieri	15
229	Ragionieri aggiunti	25
202	Vice ragionieri	
	Totale . . .	60

TABELLA *O*.

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
271	Aiutanti capi	30
229	Primi aiutanti	70
202	Aiutanti	106
180	Dattilografi o distributori	160 (*a*)
157	Dattilografi aggiunti o distributori aggiunti	
	Totale	366

(*a*) Di cui 70 riservati alle qualifiche di dattilografo e dattilografo aggiunto e 90 riservati alle qualifiche di distributore e distributore aggiunto. Al concorso a posti di distributore aggiunto sono ammessi candidati di sesso maschile e di età non superiore a 25 anni.

TABELLA *P*.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
173	Sorveglianti	70
163	Custodi (*a*)	130
153	Fattorini (*a*)	200
	Totale	400

(*a*) Gli attuali custodi capi e custodi conservano la rispettiva qualifica a titolo personale.

TABELLA *Q*.

CONTINGENTE MASSIMO DEL PERSONALE DA INQUADRARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 DELLA PRESENTE LEGGE

	NUMERO DEI POSTI
Personale del ruolo aggiunto dei bibliotecari e personale non di ruolo di categoria 1ª/B	32
Personale del ruolo aggiunto degli aiuto bibliotecari e personale non di ruolo di 2ª categoria	37
Personale del ruolo aggiunto degli aiutanti e personale non di ruolo di 3ª categoria	37
Personale del ruolo aggiunto dei subalterni e personale non di ruolo di 4ª categoria	7
Totale	113

TABELLA *R*.

PERSONALE DELL'ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
	CARRIERA DIRETTIVA	
500 402 325 271 229	Chimici, biologi e tecnologi	4 (*a*)
	CARRIERA ESECUTIVA	
271 229 202 180	Fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, disinfestatori o cartai	8 (*b*)

(*a*) Le promozioni ai coefficienti 500, 402, 325 e 271 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette, nove, tre e due anni, rispettivamente, di permanenza nel coefficiente inferiore.

(*b*) Le promozioni ai coefficienti 271, 229 e 202 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette, otto e cinque anni, rispettivamente, di permanenza nel coefficiente inferiore.